

Venerdì 20 novembre 2015 ore 15.00 – 19.00



## La normativa antiriciclaggio e le prospettive evolutive

Dall'autoriciclaggio alle segnalazioni operazioni sospette

---

Saluti istituzionali: **MARCELLA GALVANI** Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia

Apertura lavori: **ANNA RITA COSTA** Presidente della Commissione Antiriciclaggio dell'O.D.C.E.C. Perugia



## **MARIO FORMISANO**

Sostituto Procuratore – Procura della Repubblica  
Presso il Tribunale di Perugia

---

- I reati presupposto e i delitti fiscali.
- L'introduzione nel nostro ordinamento del reato di autoriciclaggio

# Art. 648 bis c.p.

- Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
- La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
- La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648

# Fuori dei casi di concorso nel reato

- Il delitto di riciclaggio non può essere commesso dall'autore del delitto presupposto ovvero da chi abbia prestato qualunque contributo causale alla realizzazione dello stesso.
- Il legislatore con tale previsione aveva espressamente escluso la punibilità delle condotte di autoriciclaggio.
- Queste ultime costituivano un *post factum* non punibile rispetto alla condotta illecita da cui derivavano denaro, beni o altre utilità oggetto di successiva ripulitura.



# Accertamento del delitto presupposto

- In tema di misure cautelari l'accertamento del reato di riciclaggio non richiede l'individuazione dell'esatta tipologia del delitto presupposto, né la precisa indicazione delle persone offese, essendo sufficiente che venga raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute. (Nella fattispecie, gli indagati trasportavano nei rispettivi trolley l'ingente somma contante di 500.000,00 euro, della quale non fornivano alcuna plausibile giustificazione). (Sez. 2, n. 20188 del 04/02/2015 - dep. 15/05/2015, Charanek e altro, Rv. 263521)

# Sostituzione

- Sono comprese in tale nozione tutte le operazioni volte a rimpiazzare il provento illecito con altro diverso bene.
- Si può sostituire il bene di illecita provenienza attraverso molteplici attività:
  - 1) operazioni bancarie
  - 2) operazione commerciali
  - 3) Investimenti di varia natura

# Telefonini e riciclaggio. L'ultima trovata dei boss è ricaricare le sim card con soldi sporchi. Così è possibile sfuggire ai controlli. Basta utilizzare i proventi degli affari illeciti e poi cessare il contratto, e il gioco è fatto

 7 maggio 2013  di Nicoletta Appignani **Cronaca**



di Nicoletta Appignani

Sim card per riciclare denaro. È possibile e neanche troppo complicato. Le sim card – quei rettangolini plastificati che si inseriscono nel cellulare e che consentono la chiamata – sono per la maggior parte schede prepagate. Quindi basterebbe ricaricarle con soldi contanti provenienti da affari illeciti e poi cessare il contratto, chiedendo la restituzione del credito residuo con l'apposito modulo. Dopodiché si può attendere comodamente l'assegno o il bonifico sul proprio conto bancario. Et voilà: ecco i soldi “puliti”.

## **Il metodo**

E allora proviamo a vedere come funziona. La prima a essere contattata è la Tim. La gentilissima operatrice riferisce che tramite i servizi lottomatica posso caricare sulla mia sim un massimo di 200 euro alla volta, mentre utilizzando il bancomat posso arrivare a 255 euro. Però, se mi serve una disponibilità maggiore, posso ovviare al vincolo imposto effettuando più di una ricarica, non essendoci un limite per il numero di operazioni né un tetto massimo di soldi all'interno del "conto". E se poi recedo dal contratto? "Nessun problema" mi tranquillizza "basta compilare il modulo e noi le restituiamo la somma. Così come previsto dal decreto Bersani".

La stessa storia vale anche per Vodafone: l'operatrice spiega che non esiste un tetto massimo di soldi all'interno del conto e che la somma verrà completamente restituita qualora si volesse disdire il contratto. Ad eccezione – e questo lo specificano tutti i gestori – dei soldi maturati con i vari bonus, come le autoricariche.

È quindi la volta della Tre. Stesse identiche risposte. Nessun limite di denaro versato sulla sim e soldi restituiti alla recessione dal contratto.

L'unica che fa eccezione è la Wind: l'operatrice, infatti, riferisce che sul conto si può avere una disponibilità massima di 1500 euro. Non un centesimo di più. Questo perché sarebbe un problema per l'eventuale restituzione? "No – risponde – si tratta di problemi tecnici".



«denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo»

## Riciclaggio merceologico

- È configurabile il reato di riciclaggio nell'ipotesi in cui oli non commestibili illecitamente prodotti all'estero vengono ricollocati sul mercato nazionale come olio extra vergine di oliva, attraverso illecite miscele non rilevabili tramite le analisi ufficiali. (Principio affermato dalla Corte in tema di sequestro probatorio). (Sez. 2, n. 52625 del 03/12/2014 - dep. 18/12/2014, Arioli, Rv. 261618)

# Versamento su conto corrente intestato a una società fiduciaria

- Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi versa denaro di provenienza illecita sul conto corrente intestato a una società fiduciaria in difetto di un formale incarico da parte del titolare della somma movimentata, poiché, in tal modo, si realizza un ostacolo alla tracciabilità del percorso dei beni provento di reato. (In motivazione la Suprema Corte ha evidenziato che, per realizzare la condotta di riciclaggio, non è necessario che sia efficacemente impedita la tracciabilità del percorso dei beni provento di reato, ma è sufficiente anche che essa sia solo ostacolata). (Sez. 2, n. 26208 del 09/03/2015 - dep. 22/06/2015, Steinhauslin, Rv. 264369)

# Trasferimento

- Spostamento dei proventi illeciti nel patrimonio altrui mediante un qualunque strumento giuridico

# Trasferimento da un conto corrente ad un altro

- Integra di per sé un autonomo atto di riciclaggio - essendo il delitto in parola, a forma libera e attuabile anche con modalità frammentarie e progressive - qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, e dunque anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato e acceso presso un diverso istituto di credito. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che i trasferimenti e gli investimenti posti in essere dall'imputata dopo un primo deposito bancario di fondi di provenienza illecita potessero essere inquadrati come "post factum" non punibile). (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013 - dep. 20/03/2014, Amato e altri, Rv. 259487)

# Trasferimento fisico del bene


- Integra il delitto di riciclaggio, il trasferimento di un veicolo rubato ed alterato negli aspetti identificativi in un paese straniero trattandosi di un'operazione volta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene. (Sez. 2, n. 51414 del 18/09/2013 - dep. 19/12/2013, Kaci e altro, Rv. 258195)

# Altre operazioni

- Si tratta di una formula di chiusura.
- Il delitto di riciclaggio è a forma libera e per la sua integrazione è sufficiente qualsiasi operazione purché idonea a ostacolare l'identità della provenienza delittuosa del denaro, beni o altra utilità.

# Effetto dissimulatorio

- Le disposizioni di cui agli artt. 648 bis e 648 ter cod. pen., pur configurando reati a forma libera, richiedono che le condotte di riciclaggio o di reimpiego siano caratterizzate da un tipico effetto dissimulatorio, risultando dirette in ogni caso ad ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa di denaro, beni o altre utilità. (Sez. I, n. 1470 del 11/12/2007 - dep. 11/01/2008, P.G. in proc. Addante e altri, Rv. 238840)

- 
- Si è prevista una sanzione penale per chi ricicla proprio per punire quelle condotte dirette a impedire la tracciabilità dei proventi illeciti.





# Consumazione

# Necessaria la restituzione

- La previsione di cui all'art. 648 bis cod. pen. individua quale tipica modalità operativa del riciclaggio "la sostituzione" cioè la consegna di un bene al riciclatore in cambio di uno diverso, sicché il reato integrato con tale modalità si consuma solo con il perfezionamento della sostituzione e dunque con la restituzione dei capitali illeciti riciclati a colui che li aveva "movimentati". (Sez. 5, n. 19288 del 05/02/2007 - dep. 17/05/2007, P.G. in proc. Tarantino e altri, Rv. 236635)




# L'indagine «Varano»

# Forlì, blitz sul Titano: l'ombra della mafia dietro all'operazione

Forlì, blitz sul Titano: l'ombra della mafia dietro all'operazione



Redazione · 5 Maggio 2009



La conferenza stampa di presentazione dell'operazione

## STORIE CORRELATE

[Riciclaggio di denaro sporco, ciclone sulla Cassa di Risparmio di San Marino](#)

[San Marino, il governo: "Siamo a fianco delle banche sammarinesi"](#)

[Operazione anti-riciclaggio, Muraloni: "operazione di pulizia non si ferma"](#)

[Operazione anti-riciclaggio, il Gruppo Delta rinnova la fiducia ai vertici](#)

coinvolge, invece, le società finanziarie partecipate dalla Crism, come il Gruppo Delta di Bologna, Sedici Banca di Roma e la galassia di società a loro collegate.

**C'**è l'ombra della criminalità organizzata dietro alla organizzazione smantellata lunedì all'alba dalla Guardia di Finanza con la clamorosa operazione "Varano" coordinata dalla procura di Forlì (pm Fabio Di Vizio e Marco Forte) che ha ancora una volta portato nell'occhio del ciclone il sistema bancario sammarinese. Nel corso di un'affollata conferenza stampa in procura a Forlì, gli inquirenti hanno spiegato che durante le indagini sono stati esaminati 1 milione e 200 mila assegni.

## > GALLERIA FOTOGRAFICA


Di questi, ben 700mila recano timbro di istituti di credito del sud Italia. Le indagini avrebbero fatto scoprire non solo evasione fiscale, ma anche sottrazioni di patrimoni societari. Sull'inchiesta sono in corso contatti tra la Procura di Forlì e la Direzione distrettuale antimafia (Dda) e con la Procura nazionale antimafia.

Sono due sono i filoni di indagine nella maxi-inchiesta sul riciclaggio alla Cassa dei Risparmi della Repubblica di San Marino: uno è quella del riciclaggio di denaro sporco vero e proprio, che coinvolge la banca sammarinese e la filiale di Forlì del Monte dei Paschi di Siena, il secondo riguarda invece l'esercizio abusivo dell'attività creditizia, che

## ■ Finanza sporca. San Marino lava più bianco

Dai verbali dei magistrati e della Banca d'Italia la verità sul sistema economico del Titano. Che reinvestiva i soldi degli evasori nel nostro Paese. Illecitamente e a tassi di usura





una finanza senza regole quella che emerge dalle indagini sul paradiso fiscale San Marino. Una finanza alimentata dall'evasione fiscale di italiani, che viene sfruttata dalle banche sammarinesi per insinuarsi nell'economia nazionale in modo illecito. Questa è la prima conclusione dell'inchiesta condotta dai pm di Forlì Fabio Di Vizio e Marco Forte sulle attività della Cassa di risparmio di San Marino.

L'indagine è nata l'anno scorso, quando la squadra mobile di Forlì fermò un portavalori che trasportava nella microrepubblica 2,6 milioni di euro in contanti. Da quel sequestro sono partiti controlli che scuotono il segreto bancario del Monte Titano. Le indagini di Di Vizio hanno permesso di verificare, per esempio, che il 70 per cento degli assegni in arrivo a San Marino proviene da tre regioni ad alto tasso criminale: Campania, Calabria e Sicilia.

Il pm ha constatato che spesso anche le banche italiane aggiravano i sistemi informatici antiriciclaggio non segnalando i loro rapporti con le controparti sammarinesi. E soprattutto ha mostrato che la Cassa di risparmio di San Marino controllava illecitamente un gruppo bancario in Italia (ora commissariato) gestito senza seguire le regole bancarie.

Si chiama gruppo Delta e ha sede a Bologna. Suo compito era raccogliere soldi e trasferirli sul Titano, poi farli rientrare in Italia investendoli in attività formalmente legali. Da queste scoperte sono partiti gli ordini di arresto (e oltre 35 avvisi di garanzia) per tutto il top management della Cassa di risparmio di San Marino, il più grosso istituto del Titano. In carcere sono finiti il presidente Gilberto Ghiotti, il direttore Luca Simoni, l'amministratore delegato Mario Fantini, Gianluca Ghini, direttore generale della Carifin sa (controllata dalla cassa), e il consigliere della cassa Paola Stanzani.

Sulla Delta s'è anche appuntata l'attenzione della Banca d'Italia. Dal gruppo dipende una ragnatela di società attive pure nel credito al consumo attraverso la Carifin e la Plusvalore. Gli ispettori della Banca d'Italia, che hanno terminato il loro lavoro il 4 febbraio, hanno verificato che la Cassa di risparmio di San Marino era illecitamente il socio occulto di maggioranza della Delta.

# Gran parte degli assegni proveniva dal meridione

Nella gran mole di carte che il pm forlivese ha raccolto emerge anche il sospetto che il Titano venga usato come bancomat da parte della criminalità organizzata. Sta di fatto che su 1,1 milioni di assegni esaminati il 70-75 per cento è stato emesso da banche delle regioni meridionali e questo allarga di molto l'ambito dell'indagine.

Da una parte si è mossa la direzione nazionale antimafia e dall'altra il Gafi: l'organismo dell'Ocse che si occupa di antiriciclaggio incaricato di redigere la lista nera dei paesi che coprono evasori fiscali e capitali illegali ha chiesto lumi. Con una lettera zeppa di domande rivolte alle autorità sammarinesi il Gafi vuole verificare la legislazione antiriciclaggio della repubblica. Probabilmente avrà la stessa delusione dei magistrati forlivesi: i poteri delle autorità di polizia a San Marino sono praticamente inesistenti, al punto che il corpo interforze della repubblica (una sorta di Guardia di finanza) non può effettuare ispezioni fiscali.

È per questo che San Marino potrebbe non uscire, come vorrebbe, dalla "lista grigia" dei paradisi fiscali per entrare in quella "bianca" che gli consentirebbe di intrattenere normali rapporti finanziari con il resto del mondo. Ecco perché l'inchiesta forlivese fa paura: è la dimostrazione che San Marino assomiglia molto a una lavanderia.

»forlì

Romagna

## Processo Varano: tutto da rifare

Clamorosa decisione del Tribunale di Forlì: incompetenza territoriale le carte finiscono a Rimini e a Bologna



13/Febraio/2015 - H. 09.48

**ROMAGNA** - Il processone "Varano" dovrà ripartire daccapo, o quasi. E' di ieri pomeriggio alle 15 la lettura del dispositivo con il quale il Tribunale di Forlì ha accettato un punto dirimente, portato avanti da anni dal collegio difensivo della Cassa di Risparmio di San Marino, quello della competenza territoriale. I giudici hanno disposto che Forlì, appunto, non è competente a giudicare, cosa che spetta, invece, per i tronconi principali dell'inchiesta, al Tribunale di Rimini, per una parte residuale invece a Bologna. E così una quantità indefinita di faldoni di atti dovrà essere trasmessa alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, idem per Bologna relativamente al troncone Sopaf.



# Cassazione sezione I n. 3249 I del 30/06/2015

I. Nell'ambito dei procedimenti riuniti a carico di GHINI Gianluca e altri per i reati di associazione per delinquere, riciclaggio e altro, il Tribunale di Forlì, con sentenza emessa in data 12.2.2015, dichiarava, previo stralcio, la propria incompetenza, indicando, quanto ai capi 1), 1 bis), 2), 3), 4), 35) e 44), nonché ai reati di cui ai procedimenti nn. 2528/2014, 2529/2014 R.G. Trib., riuniti al procedimento n. 1874/2014, la competenza del Tribunale di Rimini, considerato più grave il reato di riciclaggio di cui al capo 4). Dalla lettura del capo d'imputazione e dagli atti esaminati, il Tribunale di Forlì così riassumeva la dinamica dei fatti:

- la fase iniziale vedeva soggetti di nazionalità italiana versare assegni, provento di delitto, su conti accesi presso la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino (d'ora in avanti, CRRSM) attraverso la fiduciaria CARIFIN SA, prenotando il prelievo in contante del controvalore di tali titoli;
- gli assegni venivano trasferiti all'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (d'ora in avanti, ICBPI) per giungere in stanza di compensazione presso la Banca d'Italia e, infine, dirottati presso le banche trattarie;
- il controvalore degli assegni costituiva una provvista a favore della CRRSM che veniva indirizzata a mezzo bonifico (da parte dell'ICBPI) sul c/c 4370/56 intestato alla stessa CRRSM presso la succursale di Forlì dell'istituto Monte dei Paschi di Siena (d'ora in avanti, MPS);

# La provvista transita in Italia e rientra a San Marino

- la CRRSM provvedeva, poi, a richiedere di monetizzare la provvista creata sul conto 4370/56 presso MPS, la quale registrava la corrispondente operazione a debito;
- le somme accreditate venivano, poi, prelevate per conto della CRRSM, in forme del tutto segrete, dal conto di gestione n. 1630 intestato all'istituto MPS sede di Forlì, presso la locale Banca d'Italia, da personale dell'impresa BATTISTOLLI, d'intesa con i funzionari degli istituti di credito coinvolti;
- le somme prelevate in contanti, costituite prevalentemente da banconote da 500,00 Euro, venivano affidate al personale della ditta BATTISTOLLI che ne curava il trasporto a San Marino presso la CRRSM, utilizzando i mezzi meccanici blindati della ditta e con modalità tali da occultare la provenienza e la destinazione delle somme, omettendo in particolare di eseguire le doverose denunce all'autorità di P.S. ed a quella doganale;
- infine, le somme in contanti venivano utilizzate dalla CRRSM per metterle a disposizione della clientela ovvero degli autori dei reati presupposti.

# Restituzione a San Marino

«Sebbene, da un punto di vista formale, il trasferimento giuridico della moneta si fosse concretizzato sin dal momento in cui la Banca d'Italia aveva messo a disposizione le banconote a favore del richiedente, appariva anche evidente - secondo i Giudici di Forlì - come solo con il materiale trasferimento delle banconote a San Marino, si fosse completata l'operazione di riciclaggio, reato considerato dalla giurisprudenza potenzialmente a consumazione prolungata.

In tal modo, dunque, si perfezionava la condotta di sostituzione, che si consumava con la restituzione del capitale illecito a colui che lo aveva movimentato, ovvero il trasferimento sia in senso giuridico che materiale delle somme oggetto dell'attività di riciclaggio. Riconosciuta la connessione tra tutti i fatti, ritenuto che il reato più grave di riciclaggio si fosse perfezionato in Italia al momento della monetizzazione delle somme e consumato definitivamente a San Marino al momento del rientro dei capitali all'estero, il Tribunale di Forlì richiamava la regola dell'art. 10, comma 3, c.p.p., secondo cui se il reato è commesso in parte all'estero la competenza è determinata a norma degli artt. 8 e 9.

Nell'impossibilità di invocare le regole generali previste dall'art. 8, occorreva riferirsi all'art. 9, comma 1, c.p.p., che indicava la competenza del Giudice dell'ultimo luogo in cui era avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione.

E, allora, considerato che la Repubblica di San Marino era raggiungibile solo attraverso il territorio della provincia di Rimini, la competenza doveva radicarsi presso il Tribunale di quel circondario».

# Finanziamento soci

- Nelle citate imputazioni si contestano, nel primo caso al solo GHINI (capo a), nel secondo anche al SIMONI (capo b), operazioni sostanzialmente sovrapponibili di riciclaggio, consistite nel "trasferire somme di denaro di provenienza illecita depositate presso la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino... sul conto corrente cesenate, intestato alla società VERDEMARE s.r.l., operazioni altresì idonee a ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa, realizzando" un'operazione bancaria "con la quale veniva schermata sotto l'apparente causale di finanziamento soci un effettivo trasferimento e restituzione definitiva delle provviste illecite...".

Tali operazioni risultano compiute pacificamente presso la sede di Cesena della Banca di Cesena il 3.9.2007.

Ciò posto, va ricordato che, essendo il delitto di cui all'art. 648 bis c.p., a forma libera e, potenzialmente, a consumazione prolungata, attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, ed anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato ed acceso presso un differente istituto di credito, integra, di per sè, un autonomo atto di riciclaggio (Sez. 2, n. 43881 del 9/10/2014, Matarrese, Rv. 260964; Sez. 6, n. 13085 del 3/10/2013, dep. 20/3/2014, Amato e altri, Rv. 259487; Sez. 2, n. 546 del 7/1/2011, P.G. in proc. Berruti, Rv. 249446).

In base a tale principio, non v'è dubbio che, in relazione alle due fattispecie di riciclaggio ascritte al GHINI e al SIMONI nei termini sopra formulati, il riciclaggio si sia consumato in Cesena, presso la Banca di Cesena, dove risultano pervenute tramite bonifico le somme di provenienza illecita trasferite, ad opera degli imputati, dalla Cassa di Risparmio di San Marino e dove si è perfezionata anche la condotta di sostituzione e di "ripulitura" del denaro illecito attraverso l'operazione bancaria sinteticamente prima descritta.

# Sostituzione e trasferimento

Anche in ordine al reato di riciclaggio sub 4), si ritiene competente per territorio il Tribunale di Forlì. Va rammentato che il testo dell'art. 648 bis c.p., quale risulta dall'ampliamento recato al suo contenuto letterale dalla L. 9 agosto 1993, n. 328, fa riferimento solo al compimento di specifiche operazioni di "sostituzione" e "trasferimento", nonché a quelle che ostacolano l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni ed altre utilità. Non è richiesta, invece, la finalizzazione della condotta del reo al rientro del bene "ripulito" nella disponibilità dell'autore del reato presupposto (Sez. 1, n. 871 del 9/2/1996, Confl., compet. G.I.P. Tribunale e G.I.P. Pretura Brescia, Rv. 204485).

**È stato precisato che, per "sostituzione", deve intendersi la condotta posta in essere sul denaro, bene od utilità di provenienza delittuosa, specificamente diretta alla sua trasformazione parziale o totale ovvero ad ostacolare l'accertamento sull'origine della "res", anche senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale (Sez. 2, n. 17771 del 11/04/2014, Spataro, Rv. 259581);**

**nel concetto di "trasferimento", d'altro canto, devono essere ricomprese tutte le fasi della movimentazione del denaro proveniente da delitto (Sez. 2, n. 9558 del 25/2/2004, P.M. in proc. Ferrarese, Rv. 228390).**

In ossequio a tali criteri, la giurisprudenza di questa Corte - cui il Collegio aderisce - ha qualificato come reati di riciclaggio:

- qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti ed anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato ed acceso presso un differente istituto di credito (Sez. 2, n. 43881 del 9/10/2014, Matarrese, Rv. 260964; Sez. 6, n. 13085 del 3/10/2013, dep. 20/3/2014, Amato e altri, Rv. 259487; Sez. 2, n. 546 del 7/1/2011, P.G. in proc. Berruti, Rv. 249446);

- la condotta di monetizzazione di assegni di provenienza illecita, atteso che le somme di denaro ricevute in sostituzione dei titoli appaiono formalmente di provenienza lecita (Sez. 6, n. 36759 del 20/6/2012, Caforio e altri, Rv. 253467; Sez. 6, n. 495 del 15/10/2008, dep. 9/1/2009, Argiri Carrubba, Rv. 242373).

# Competenza di Forlì

- Ciò posto, le "modalità frammentarie e progressive" con le quali, secondo il contenuto del capo d'imputazione, si sarebbe realizzata la fattispecie di riciclaggio di cui al capo 4) della rubrica - che vede imputati funzionari, consiglieri di amministrazione, sindaci, dipendenti della banca MPS sede di Forlì, della CRRSM e della CARIFIN SA, nonché personale della ditta portavalori BATTISTOLLI s.r.l. - risultano ricostruite nei termini riportati in apertura, che descrivono, come pacificamente avvenute a Forlì:
  - una condotta di sostituzione degli assegni di provenienza illecita, consistita in operazioni di bonifico, poste in essere dall'Istituto Centrale delle Banche Popolari, di fondi bancari costituenti il controvalore dei suddetti titoli (pervenuti al predetto ICBPI dopo essere stati versati dagli autori dei reati presupposti, tramite la fiduciaria CARIFIN SA, presso le filiali territoriali della Cassa di Risparmio di San Marino con prenotazione del prelievo in contante del controvalore), effettuate utilizzando il conto corrente n. 4370/56 intestato alla CRRSM e acceso presso la filiale di Forlì della Banca MPS;
  - una successiva condotta di trasferimento della provvista bancaria dal citato c/c n. 4370/56 al conto di gestione n. 1630 intestato formalmente alla Banca MPS sede di Forlì, presso la locale filiale della Banca d'Italia, ma nella sostanziale disponibilità della CRRSM, che, in forme del tutto segrete, prelevava detta provvista in contanti, costituiti prevalentemente da banconote da 500,00 Euro, che venivano materialmente affidate alla ditta BATTISTOLLI e da questa trasportate a San Marino presso la CRRSM, a disposizione degli autori dei reati presupposti.Essendo questi, pacificamente, i fatti, deve ritenersi corretto l'approdo cui è pervenuto il G.I.P. di Rimini, posto che l'attività di trasformazione degli assegni di provenienza illecita in moneta bancaria e, poi, in moneta fisica - azione integrante l'elemento oggettivo della "sostituzione" previsto dall'art. 648 bis c.p. - si è compiuta nelle due banche di Forlì prima menzionate. Va disattesa, viceversa, l'opzione ermeneutica sostenuta dal Tribunale di Forlì, secondo la quale il reato di riciclaggio, nel caso di specie, si sarebbe consumato con il trasporto materiale delle banconote (prelevate a Forlì) a San Marino attraverso la provincia di Rimini, ultimo luogo dello Stato italiano dove si è realizzata una parte della condotta delittuosa (circostanza che radicherebbe la competenza del Tribunale di quel circondario).

# Non necessaria la restituzione

- Il delitto di riciclaggio si consuma con la realizzazione dell'effetto dissimulatorio conseguente alle condotte tipiche previste dall'art. 648 bis, primo comma, cod. pen. (sostituzione, trasferimento o altre operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità), non essendo invece necessario che il compendio "ripulito" sia restituito a chi l'aveva movimentato; ne deriva che il mero trasporto in altro luogo del bene riciclato esula dalla condotta tipica di trasferimento, che deve essere intesa in senso esclusivamente giuridico di movimentazione dissimulatoria. (Fattispecie in tema di conflitto di competenza tra giudice del luogo della monetizzazione di assegni illeciti e giudice del luogo di ultimo transito verso l'estero del denaro ottenuto). (Sez. I, n. 32491 del 30/06/2015 - dep. 23/07/2015, Conf. comp. in proc. Ghini, Rv. 264497)

# San Marino, arrestato ex ministro degli Esteri Dc Gabriele Gatti

17 ottobre 2015

Tweet

32

Consiglia

228

G+1

6

My24



A A



È stato arrestato stamani Gabriele Gatti, leader negli ultimi 30 anni della Democrazia cristiana sammarinese (partito attualmente di maggioranza nel Governo del Titano) nonché ministro degli Esteri per diversi mandati, per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, voto di scambio e riciclaggio di tangenti.

Secondo le accuse mosse dal commissario della legge Alberto Buriani, che ha coordinato le indagini, Gatti avrebbe tenuto una condotta illecita a partire dal 1999 fino a tutto il 2015. Due i motivi che hanno prodotto l'arresto e la detenzione preventiva in carcere: inquinamento delle prove e reiterazione del reato di riciclaggio.

Tra gli episodi contestati la speculazione da 60 miliardi di vecchie lire dei Tavolucci, la zona dove anni fa fu costruito il centro servizi in cui tra gli altri uffici ha trovato sede il Tribunale Unico di San Marino. E poi la vendita delle licenze bancarie e operazioni di riciclaggio. Per gli investigatori Gatti era "in affari" politici con il gruppo dei democristiani tra cui l'ex ministro Claudio Podeschi, arrestato con la compagna, per accuse simili l'anno scorso.

Tra gli ultimi episodi contestati a Gatti nel 2015 proprio la fabbricazione di prove a discredito dei magistrati che stavano indagando sul suo conto nella maxi inchiesta conosciuta come la Tangentopoli del Titano e partita dal "conto Mazzini". Vi sarebbero infatti depositate in tribunale alcune registrazioni, una ricevuta dai magistrati in forma anonima ma vagliata e ritenuta attendibile, in cui si parla di come gettare discredito sui magistrati e sull'indagine, e costruire prove. (Ansa)



# Autoriciclaggio e reati tributari


- Secondo una tesi risalente i delitti presupposto del riciclaggio potevano essere solo quelli da cui derivava un “arricchimento evidente e tangibile nella disponibilità dell'autore”.
- Da ciò si ricavava che non potevano essere delitti presupposto i reati fiscali. Tali reati, infatti, non generavano un arricchimento, ma determinavano un mancato depauperamento del patrimonio del contribuente

# Cass. II n. 606 I del 17/01/2012

Soltanto le contravvenzioni ed i delitti colposi non possono costituire il presupposto di quello di riciclaggio; ne consegue che tutti i delitti dolosi, e quindi anche quello di frode fiscale, sono idonei a fungere da reato presupposto del riciclaggio. (La Corte Suprema ha precisato che il riferimento dell'art. 648-bis cod. pen. alle "altre utilità" ben può ricomprendere il risparmio di spesa che l'agente ottiene evitando di pagare le imposte dovute, poiché esso produce un mancato decremento del patrimonio che si concretizza in una utilità di natura economica). (Sez. 2, n. 606 I del 17/01/2012 - dep. 15/02/2012, Gallo, Rv. 252701)



# AUTORICICLAGGIO



**P7\_TA(2013)0444**

**Criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio di denaro**

**Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere (relazione finale) (2013/2107(INI))**

# Attività capace di alterare il mercato

- Il riciclaggio del provento delittuoso, sia che venga commesso dall'autore del reato presupposto o da un soggetto diverso, anche se rappresenta la necessaria prosecuzione dell'originaria condotta delittuosa, acquista una sua autonomia, quale attività capace di alterare il corretto funzionamento del mercato e di sollecitare nuova attività criminose.

# art. 648-ter. l. c.p. Autoriciclaggio (L. 15/12/2014 n. 186)

1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
2. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
3. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
5. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
6. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
7. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

# «chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo»

Si tratta di una novità assoluta. Sinora l'autore del delitto presupposto non poteva rispondere di riciclaggio. Qualora l'autore del reato avesse riciclato il prezzo, il prodotto o il profitto del reato, non rispondeva che di questo in quanto tale attività veniva considerata ***un post factum non punibile***.

**La condotta di autoriciclaggio era considerata mera prosecuzione del delitto commesso.**

# Allineamento con la normativa antiriciclaggio

Art. 2. D.Lgs. 231/2007

## Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e finalità del decreto

1. Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o **da una partecipazione a tale attività**, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

3. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.



# Concorso di persone

Potranno rispondere del delitto di autoriciclaggio tutti coloro che hanno concorso a commettere il delitto presupposto.

Potrebbe, quindi, rispondere di autoriciclaggio anche colui che ha concorso solo moralmente nel delitto presupposto.

# Condotte penalmente rilevanti

- L'impiego
- La sostituzione
- Il trasferimento

in attività economiche, finanziarie,  
imprenditoriali o speculative di

- Denaro
- Beni
- Altre utilità

# Impiego

- La condotta di impiego non è prevista nel delitto di riciclaggio.
- Si ritiene che con tale condotta si intenda colpire l'utilizzazione del denaro, dei beni o delle altre utilità economiche provenienti dal reato presupposto per un determinato e specifico fine.

# Elencazione rigida delle condotte punibili

- Diversamente da quanto previsto dall'art. 648 bis c.p. manca nell'autoriciclaggio la formula di chiusura: «ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni». Nel riciclaggio rilevano tutte le condotte di ripulitura del danaro sporco avente il precipuo fine di ostacolare la provenienza delittuosa dei flussi finanziari illeciti. Nell'autoriciclaggio rilevano solo le condotte indicate (impiego, sostituzione, trasferimento).

# Destinazione specifica del denaro, dei beni e delle altre utilità

- Le attività di impiego, sostituzione e trasferimento di denaro, beni o altre utilità devono avvenire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

# In modo da ostacolare «concretamente» l'identificazione

- Non ogni forma di impiego integrerà il delitto di autoriciclaggio. Sarà necessario dimostrare che tale attività abbia effettivamente reso difficile l'identificazione della provenienza delittuosa.

# Elemento soggettivo

- **Dolo generico:** è sufficiente che l'autore del reato abbia coscienza e volontà di impiegare, sostituire e trasferire in attività economiche, finanziarie o imprenditoriali o speculative denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto.

# Mera utilizzazione o godimento personale

- «4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale».



# Utilizzazione

- L'uso del denaro e delle altre utilità solo per scopi prettamente personali

# Godimento

- L'uso strettamente personale di beni immobili o di altri diritti ad essi ricollegabili

# Conseguenze

- L'acquisto, mediante l'impiego di denaro di origine delittuosa, di un immobile da destinare all'uso proprio e della propria famiglia non potrà essere considerata condotta tipica dell'autoriciclaggio.
- Diversamente, laddove, il bene immobile venga affittato a terzi, e quindi con uno scopo di lucro da parte del proprietario, la condotta sarebbe certamente tipica dell'autoriciclaggio.

# Critiche

La nuova previsione della fattispecie di autoriciclaggio ha suscitato forti perplessità in dottrina. Le critiche sono state, in particolare, le seguenti:

- a) la punizione di chi investe proventi illeciti in attività produttive e l'esclusione della punibilità per chi, invece, li destina al piacere individuale rivela una scala di valori deprecabile: premio per l'edonismo, condanna e riprovazione per l'attività produttiva;
- b) la causa di non punibilità - che, peraltro, costituisce un mero argomento difensivo - è formulata in termini incerti ed ambigui: i confini tra ciò che è penalmente rilevante e ciò che non lo è sono, dunque, oscuri e labili (con rischio di interpretazione abrogatrice da parte dell'Autorità Giudiziaria), cosicché l'autore del reato presupposto sarà indotto a mantenere nell'economia sommersa i proventi conseguiti

# Il richiamo dell'art. 648 comma 3 c.p.

- «Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto»

# Autonomia dell'autoriciclaggio rispetto al delitto presupposto

- Perché possa affermarsi la responsabilità dell'imputato a titolo di autoriciclaggio, è sufficiente che esista un accertamento in ordine alla commissione del delitto presupposto e alla provenienza dal medesimo dei beni, denari e altre utilità oggetto materiale della condotta.
- Non sarà necessaria una pronuncia giudiziale che attesti la punibilità o l'imputabilità dell'autore

# art. 648-quater c.p. Confisca

- Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter. I, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
- Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.
- In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter. I, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti

## **Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001**

### **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**

- 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'*articolo 9, comma 2*, per una durata non superiore a due anni.
- 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'*articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*.

# Art. 19. Confisca

## D.Lgs. 08/06/2001, n. 231

- 1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
- 2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.



# Reati fiscali?

- Tra i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 non figurano i reati fiscali. Per tali reati, quindi, non è possibile applicare la confisca per equivalente sui beni della società
- Si è evidenziato, tuttavia, che laddove il delitto presupposto del reato di riciclaggio sia un reato fiscale, si realizzerà una condizione in forza della quale la confisca per equivalente finirà per essere, sia pur indirettamente, applicabile ai proventi del reato fiscale

# Divieto di irretroattività

- Il delitto non colposo che l'autoriciclatore ha commesso o ha concorso a commettere deve essere anch'esso successivo all'entrata in vigore della nuova disposizione o invece potrà anche, semplicemente, averla preceduta?

# Rapporti con il riciclaggio

- Considerato che è possibile concorrere nel delitto di autoriciclaggio, il rischio è di vedere attratte nell'orbita dell'autoriciclaggio, le fattispecie di riciclaggio e di reimpiego

# Effetti moltiplicatori dell'autoriciclaggio

- Tizio impiega i risparmi di un delitto tributario in investimenti di carattere finanziario. Tale condotta integra certamente il delitto di autoriciclaggio.
- Si è sostenuto che se da tale investimento venissero a generarsi ulteriori e nuove disponibilità economiche e le stesse venissero nuovamente reinvestite in altre attività finanziarie, saremo di fronte a un'altra ed ulteriore condotta di autoriciclaggio. Quest'ultimo diverrebbe reato presupposto di un'ulteriore successiva ipotesi delittuosa x art. 648 ter. l c.p.

# Autoriciclaggio e reati tributari

- La dichiarazione tributaria costituisce il momento centrale attraverso cui si perfezionano le ipotesi più significative previste dal D.Lgs. 74/2000,
- Il problema è quello di individuare e isolare nel patrimonio dell'autore del reato le disponibilità illecite che potranno essere oggetto di autoriciclaggio.
- “La frazione corrispondente all'imposta evasa, che costituisce l'utilità del reato tributario, non è distinguibile nel patrimonio dell'agente e come tale non è possibile definire l'oggetto materiale della condotta di **autoriciclaggio** che si sostanzia nell'impiegare, sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità. Inoltre per quei reati tributari commessi col mezzo della dichiarazione, per i quali il legislatore prevede una soglia di punibilità, il reato di **autoriciclaggio** presuppone una verifica quanto meno seria sul superamento della soglia di rilevanza penale” (D'AVIRRO).

# Verifica del superamento della soglia

- “È vero che la giurisprudenza ha, in più occasioni affermato che per l'esistenza del reato di riciclaggio non occorre l'accertamento giudiziale del reato presupposto, essendo sufficiente che esso risulti almeno astrattamente configurabile; ma se questa indicazione può valere per la maggior parte degli altri reati, appare di difficile applicazione per i reati tributari che hanno nella soglia di rilevanza penale un elemento costitutivo del reato”

# Ostacolo concreto – reimpiego del risparmio fiscale

- La sostituzione, il trasferimento o l'impiego delle disponibilità illecite saranno punibili solo se costituiranno un ostacolo concreto all'identificazione della provenienza delittuosa dei beni che contrassegna il contenuto di offensività che rende la condotta di **autoriciclaggio** penalmente rilevante.
- Ora se il profitto del reato tributario, cioè "le altre utilità" cui fa riferimento la norma, consiste nel risparmio fiscale non è facile concepire una condotta che possa concretamente ostacolare l'identificazione della sua provenienza delittuosa.
- Come è già stato osservato l'impiego, la sostituzione, il trasferimento può interessare il denaro corrispondente ai ricavi non fatturati o non annotati, cioè a quelle omissioni o infedeltà che sono estranee all'attuale paradigma del reato tributario commesso con il mezzo della dichiarazione. Mentre appare difficile individuare una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del risparmio fiscale concretamente diretta ad ostacolarne la provenienza delittuosa, perché non è possibile identificare il risparmio fiscale nel patrimonio dell'autore del reato presupposto

# Art. 11. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

- E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
- 2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.



# Art. 11 D.Lgs. 74/2000 come ipotesi classica di autoriciclaggio

- “Inoltre la condotta che concretamente può ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene è già regolata da altra disposizione e precisamente dall'art. 11 del d.lgs. 74/2000 che prevede il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento dell'imposta. Infatti nel reato di **autoriciclaggio** del provento derivante da reato tributario che si identifica nel risparmio di imposta, l'unica condotta idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni è quella finalizzata ad evitare il pagamento dell'imposta, cioè a conseguire il risparmio fiscale, mediante atti simulati o fraudolenti idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
- Ora poiché non è possibile identificare ed isolare nel patrimonio dell'autore del reato tributario l'utilità consistente nel risparmio d'imposta, l'unica condotta idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, non può che essere quella che si traduce in un atto di disposizione del patrimonio da parte dell'agente con correlativa sottrazione del bene, suscettibile di essere sottoposto ad eventuale procedura di riscossione coattiva da parte dell'erario. In ciò sta il vantaggio che l'autore del reato tributario può perseguire e la sottrazione del bene alla procedura esecutiva costituisce la condotta idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene”.

# Collaborazione volontaria - V.D.

## **Art. 1. Misure per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale**

I. Dopo l'*articolo 5-ter del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 agosto 1990, n. 227*, sono inseriti i seguenti:

«*Art. 5-quater.* - (Collaborazione volontaria). - I. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al **30 settembre 2014**, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui alla lettera b) per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta. A tal fine deve:

a) **indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona**, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1; b) **versare le somme dovute in base all'invito** di cui all'*articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218*, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione e secondo le ulteriori modalità indicate nel comma 1-bis del medesimo articolo per l'adesione ai contenuti dell'invito, ovvero le somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'*articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472*, e successive modificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, e successive modificazioni. Il versamento può essere eseguito in unica soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate mensili di pari importo. Il pagamento della prima rata deve essere effettuato nei termini e con le modalità di cui alla presente lettera. Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura.

# Formale conoscenza

- 2. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto **formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie**, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria indicato al comma 1 del presente articolo. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. **La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.**

# Comunicazione all'A.G.

- 3. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 1, lettera b), l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, per l'utilizzo dell'informazione ai fini di quanto stabilito all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b).

# Vicende estintive

- **Art. 5-quinquies.** - (Effetti della procedura di collaborazione volontaria). - 1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo *art. 5-quater*:
  - a) è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni;**
  - b) è altresì esclusa la punibilità delle condotte previste dagli articoli 648-bis e articoli 648-ter del codice penale, commesse in relazione ai delitti di cui alla lettera a) del presente comma.**

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria.

**3. Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, le condotte previste dall'articolo 648-ter.1 del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo sino alla data del 30 settembre 2015, entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria.**

# Un nuovo reato

- *Art. 5-septies.* - (Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero). - 1. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.  
2. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, deve rilasciare al professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero»

# Ecco come tre studenti universitari combattono il riciclaggio di denaro

Il 10 aprile il trio di giovani ricercatori, Nicolò Quilico, Mattia Andreosso e Umberto Gilardi, sarà a Palazzo D'Italia per presentare il progetto



**Alex Corlazzoli**

7 aprile 2015



Riciclare denaro sporco ora sarà più difficile grazie a tre studenti di scienze politiche dell'Università di Pavia. Nicolò Quilico, Mattia Andreosso e Umberto Gilardi, non sono solo tre bravi tesisti ma la dimostrazione di quanto un ateneo possa essere utile alla società, persino al sistema bancario. I tre giovani, coordinati dalla docente Silvia Figini, hanno sviluppato una metodologia e alcuni algoritmi computazionali per il monitoraggio e previsione di fenomeni di riciclaggio.



## Antiriciclaggio

Antiriciclaggio e contrasto del terrorismo

### 231-01: dietrofront sull'antiriciclaggio (Italia Oggi, 20 novembre 2015)

Posted by admin on Friday, 20 November 2015



• Fonte: <http://finanza.tgcom24.mediaset.it>

*La correzione da inserire durante l'esame in  
parlamento del dlgs depenalizzazione  
Disposizioni sugli obblighi nell'elenco delle esclusioni*

• di **Cristina Bartelli**

Dietrofront sulla depenalizzazione degli obblighi  
antiriciclaggio.

Spetterà alle commissioni parlamentari che esamineranno i decreti legislativi appena approvati dal Governo (si veda ItaliaOggi di sabato scorso) correggere la svista che ha fatto ricomprendere il mancato rispetto degli obblighi di cui al dlgs 231/2007 tra i reati depenalizzati e quindi sanzionabili con misure amministrative.

Una vera e propria incomprensione tra uffici legislativi, secondo quanto risulta a ItaliaOggi, che ha fatto sobbalzare gli uffici tecnici del ministero dell'economia e della Banca di Italia tanto da mettersi a ragionare su una soluzione in tempi rapidi del pasticcio normativo.

La soluzione potrebbe essere individuata proprio nei lavori delle commissioni una volta che il testo arriverà per la disamina.

Nei pareri conclusivi si dovrebbe chiedere di inserire nella lista delle materie escluse dalla depenalizzazione proprio il regime sanzionatorio legato alla disciplina dell'antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo.

La riforma delle sanzioni in materia antiriciclaggio è infatti stata prevista nella legge delega comunitaria secondo i criteri della nuova direttiva in materia di antiriciclaggio (direttiva 2015/849).





**Cosa ci attende?**



## DIRETTIVE

**DIRETTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**del 20 maggio 2015**

**relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

# Considerando

- (1) I flussi di denaro illecito possono minare l'integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario e costituire una minaccia per il mercato interno dell'Unione nonché per lo sviluppo internazionale. Il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la criminalità organizzata continuano ad essere problemi gravi che dovrebbero essere affrontati a livello di Unione. Oltre a sviluppare ulteriormente gli strumenti di diritto penale a livello di Unione, una prevenzione mirata e proporzionata dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è indispensabile e può permettere di ottenere risultati complementari.
  
- (2) La solidità, l'integrità e la stabilità degli enti creditizi e degli istituti finanziari nonché la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso potrebbero essere gravemente compromesse dagli sforzi compiuti dai criminali e dai loro complici per mascherare l'origine dei proventi di attività criminose o per incanalare fondi di origine lecita o illecita a scopo di finanziamento del terrorismo. I riciclatori e i finanziatori del terrorismo potrebbero tentare di approfittare della libera circolazione dei capitali e della libertà di prestare servizi finanziari, che il mercato finanziario integrato dell'Unione comporta, per esercitare più agevolmente le proprie attività criminose. Pertanto, sono necessarie determinate misure di coordinamento a livello dell'Unione. Al contempo, si dovrebbe trovare un equilibrio tra il conseguimento degli obiettivi di protezione della società dalla criminalità e la salvaguardia della stabilità e integrità del sistema finanziario dell'Unione e la necessità di creare un ambiente normativo che consenta alle società di sviluppare la propria attività senza incorrere in costi sproporzionati di adeguamento alla normativa.

# Quarta direttiva volta a far fronte alla minaccia di riciclaggio

- (3) La presente direttiva costituisce la quarta direttiva volta a far fronte alla minaccia del riciclaggio. La direttiva 91/308/CEE del Consiglio <sup>(4)</sup>, definiva il riciclaggio dei proventi di attività illecite in relazione ai reati connessi con il traffico di stupefacenti ed imponeva obblighi soltanto al settore finanziario. La direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> ha esteso l'ambito d'applicazione della direttiva 91/308/CEE per quanto riguarda sia la tipologia di reati, sia le professioni, che le attività coinvolte. Nel giugno del 2003, il gruppo di azione finanziaria internazionale («GAFI») ha rielaborato le sue raccomandazioni estendendole al finanziamento del terrorismo e ha disposto obblighi più dettagliati per quanto riguarda l'identificazione e la verifica dell'identità dei clienti, le situazioni in cui un rischio elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo può giustificare l'applicazione di misure rafforzate e quelle in cui, invece, un rischio ridotto può legittimare l'attuazione di controlli meno rigorosi. Di tali modifiche si è tenuto conto nella direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> e nella direttiva 2006/70/CE della Commissione <sup>(3)</sup>.

# Contrasto a livello internazionale

- (4) Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo avvengono sovente a livello internazionale. Misure adottate esclusivamente a livello nazionale o anche dell'Unione, in assenza di coordinamento e di cooperazione internazionali, avrebbero effetti molto limitati. Di conseguenza, le misure adottate in materia dall'Unione dovrebbero essere compatibili e altrettanto rigorose rispetto alle altre iniziative intraprese nelle sedi internazionali. L'azione dell'Unione dovrebbe continuare ad avere particolare considerazione delle raccomandazioni del GAFI e degli strumenti di altri organismi internazionali attivi nella lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Allo scopo di rafforzare l'efficacia della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, i rilevanti atti giuridici dell'Unione dovrebbero, ove necessario, essere allineati agli standard internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa, adottate dal GAFI nel febbraio 2012 («raccomandazioni riviste del GAFI»).
- (5) Inoltre, l'abuso del sistema finanziario allo scopo di finanziare, con fondi di provenienza illecita e non, il terrorismo rappresenta una chiara minaccia all'integrità, al regolare funzionamento, alla reputazione e alla stabilità di tale sistema. Di conseguenza, è opportuno che le misure preventive previste dalla presente direttiva affrontino il mascheramento di fondi provenienti da forme gravi di criminalità e la raccolta di beni o di denaro a scopo di finanziamento del terrorismo.

# Il rischio dei pagamenti in contanti

- (6) I pagamenti in contanti di importo elevato si espongono sensibilmente al pericolo del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Al fine di aumentare la vigilanza e mitigare i rischi associati a tali pagamenti in contanti, è opportuno che i soggetti che commerciano beni rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando effettuano o accettano pagamenti in contanti di importo pari o superiore a 10 000 EUR. Gli Stati membri dovrebbero poter adottare soglie più basse, limitazioni supplementari di ordine generale all'uso del contante e ulteriori disposizioni più rigorose.

# I professionisti legali

- (9) I professionisti legali, quali definiti dagli Stati membri, dovrebbero essere soggetti alla presente direttiva quando partecipano ad operazioni di natura finanziaria o societaria, ivi incluso quando prestano consulenza tributaria, settore in cui l'attività dei professionisti corre un elevato rischio di essere utilizzata impropriamente per operazioni di riciclaggio di proventi di attività criminose o operazioni di finanziamento del terrorismo. Tuttavia, dovrebbe sussistere l'esenzione da qualsiasi obbligo di comunicare le informazioni ottenute prima, durante o dopo procedimenti giudiziari o nel corso dell'esame della posizione giuridica di un cliente. Di conseguenza, la consulenza legale dovrebbe rimanere soggetta al vincolo del segreto professionale tranne qualora il professionista legale partecipi alle attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la consulenza sia fornita a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero il professionista legale sia a conoscenza del fatto che il cliente richiede la consulenza a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

# I reati fiscali – rientrano nella nozione di attività criminosa

- (11) È importante evidenziare esplicitamente che, in linea con le raccomandazioni riviste del GAFI, i «reati fiscali» connessi alle imposte dirette e indirette rientrano nell'ampia definizione di «attività criminosa» ai sensi della presente direttiva. Considerato che ciascuno Stato membro può ricondurre reati fiscali diversi alla nozione di «attività criminosa» perseguibile mediante le sanzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera f), della presente direttiva, le definizioni di reati fiscali previste dalle normative nazionali potrebbero divergere. Pur non essendo perseguita l'armonizzazione delle definizioni di reati fiscali contemplate nella legislazione nazionale degli Stati membri, questi dovrebbero consentire, nella massima misura possibile ai sensi della propria legislazione, lo scambio di informazioni o la prestazione di assistenza tra le Unità di informazione finanziaria dell'Unione (*Financial Information Units* — «FIU»).



# L'identificazione delle persone fisiche

- (12) È necessario identificare le persone fisiche che sono titolari ovvero esercitano il controllo di soggetti giuridici Al fine di garantire un'effettiva trasparenza, gli Stati membri dovrebbero fare in modo che il più elevato numero possibile di soggetti giuridici costituiti o creati tramite altri meccanismi nel loro territorio siano sottoposti a tale obbligo. Sebbene il riscontro di una precisa percentuale di partecipazione azionaria o altra partecipazione non comporti automaticamente l'individuazione del titolare effettivo, ciò dovrebbe costituire un elemento probatorio da tenere in considerazione, assieme ad altri. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter stabilire che una percentuale inferiore sia indicativa della titolarità o del controllo.
- (13) L'identificazione e la verifica dell'identità dei titolari effettivi dovrebbero, ove opportuno, essere estese ai soggetti giuridici che possiedono altri soggetti giuridici e i soggetti obbligati dovrebbero individuare la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, esercitano il controllo tramite la titolarità, o tramite altri mezzi, del soggetto giuridica cliente. Il controllo tramite altri mezzi può tra l'altro comprendere i criteri di controllo applicati a fini della preparazione del bilancio consolidato, quali l'accordo degli azionisti, l'esercizio dell'influenza dominante o il potere di nominare l'alta dirigenza. Talvolta potrebbe risultare impossibile identificare la persona fisica che in ultima istanza possiede o controlla un soggetto giuridico. In tali casi eccezionali i soggetti obbligati, dopo aver esperito tutti gli altri mezzi di identificazione, e purché non sussistano motivi di sospetto, possono considerare i dirigenti di alto livello quali titolari effettivi.
- (14) La necessità di informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo è un elemento fondamentale per rintracciare criminali che potrebbero altrimenti occultare la propria identità dietro una struttura societaria. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che i soggetti giuridici costituiti nel loro territorio in conformità del diritto nazionale ottengano e conservino informazioni adeguate, accurate e attuali sulla loro titolarità effettiva, oltre alle informazioni di base quali il nome della società, l'indirizzo e la prova dell'atto costitutivo e della titolarità legale. Allo scopo di promuovere la trasparenza al fine di contrastare l'abuso dei soggetti giuridici, gli Stati membri dovrebbero assicurare che le informazioni sulla titolarità effettiva siano archiviate in un registro centrale situato all'esterno della società, in piena conformità con il diritto dell'Unione. A tal fine, gli Stati membri possono utilizzare una banca dati centrale che raccolga le informazioni sulla titolarità effettiva, o il registro delle imprese, ovvero un altro registro centrale. Gli Stati membri possono decidere che i soggetti obbligati siano responsabili della tenuta del registro. È opportuno che gli Stati membri si assicurino che, in ogni caso, tali informazioni siano messe a disposizione delle autorità competenti e delle FIU e siano fornite ai soggetti obbligati quando procedono all'adeguata verifica della clientela. Gli Stati membri dovrebbero inoltre provvedere affinché

# Il gioco d'azzardo

- (21) Il ricorso a servizi del settore del gioco d'azzardo a scopo di riciclaggio dei proventi dell'attività criminosa desta preoccupazione. Allo scopo di mitigare i rischi associati ai servizi del gioco d'azzardo, la presente direttiva dovrebbe provvedere affinché i prestatori di tali servizi che presentano un profilo di rischio elevato diano applicazione alle misure di adeguata verifica della clientela per singole operazioni di importo pari o superiore a 2 000 EUR. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i soggetti obbligati applichino la stessa soglia per quanto riguarda l'incasso delle vincite e delle poste pecuniarie, incluso l'acquisto o lo scambio di fiches da gioco, o di entrambe. I prestatori di servizi di gioco d'azzardo dotati di locali, quali casinò e case da gioco, dovrebbero assicurarsi che l'adeguata verifica della clientela, se condotta all'ingresso dei locali, possa essere collegata alle operazioni effettuate dal cliente una volta all'interno. Tuttavia, in circostanze di comprovato rischio ridotto, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di escludere certi servizi di gioco d'azzardo dall'applicazione degli obblighi stabiliti nella presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero considerare la previsione di un'esenzione esclusivamente in circostanze rigorosamente limitate e giustificate, ovvero quando i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono bassi. Tali esenzioni dovrebbero formare oggetto di una specifica valutazione del rischio che tenga conto anche del grado di vulnerabilità delle relative operazioni. Le esenzioni dovrebbero essere notificate alla Commissione. Nella valutazione del rischio gli Stati membri dovrebbero indicare in che modo hanno tenuto conto delle pertinenti conclusioni delle relazioni presentate dalla Commissione nel quadro della valutazione sovranazionale del rischio.

# Scambio di informazioni tra le FIU (unità di informazione finanziaria)

- (55) La piattaforma delle Unità di informazione finanziaria dell'Unione («piattaforma delle FIU dell'Unione»), un gruppo informale costituito dai rappresentanti delle FIU attivo dal 2006, serve ad agevolare la cooperazione fra le FIU e a scambiare opinioni sulle questioni connesse alla cooperazione, come l'efficace cooperazione tra le FIU nonché tra le FIU e le unità di informazione finanziaria di paesi terzi, l'analisi congiunta dei casi transfrontalieri nonché le tendenze e i fattori pertinenti in relazione alla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a livello nazionale e sovranazionale.
- (56) Il miglioramento dello scambio di informazioni tra le FIU dell'Unione è particolarmente importante per far fronte al carattere transnazionale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l'uso di strutture protette per lo scambio di informazioni, in particolare la rete informatica decentralizzata FIU.net («FIU.net»), o quella che la sostituirà e le tecniche fornite da FIU.net. È opportuno consentire lo scambio iniziale di informazioni tra le FIU relative al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo per fini di analisi e non successivamente trattate o divulgate, salvo che un tale scambio di informazioni sia contrario ai principi fondamentali del diritto nazionale. Lo scambio di informazioni su casi che le FIU hanno individuato come potenzialmente attinenti a reati fiscali non dovrebbero pregiudicare lo scambio di informazioni nel settore fiscale, in conformità della direttiva 2011/16/UE del Consiglio <sup>(1)</sup> o di norme internazionali relative agli scambi di informazioni e alla cooperazione amministrativa sulle questioni fiscali.
- (57) Allo scopo di rispondere esaurientemente e rapidamente a qualsiasi domanda di informazioni delle FIU, i soggetti obbligati sono tenuti a predisporre sistemi efficaci che consentano loro di avere pieno e tempestivo accesso, attraverso canali protetti e riservati, alle informazioni su rapporti d'affari che mantengono o hanno mantenuto con determinati soggetti. Conformemente al diritto dell'Unione e a quello nazionale, gli Stati membri potrebbero, ad esempio, anche valutare l'istituzione di sistemi di registri bancari o di sistemi elettronici di reperimento dei dati che consentano alle FIU un accesso alle informazioni sui conti bancari fatta salva, se del caso, un'autorizzazione giudiziaria. Gli Stati membri potrebbero inoltre valutare l'istituzione di meccanismi volti a fare in modo che le autorità competenti dispongano di procedure per l'identificazione di attività senza notifica preventiva al titolare.

# Nozione

## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### SEZIONE 1

#### ***Oggetto, ambito d'applicazione e definizioni***

##### *Articolo 1*

1. La presente direttiva mira a impedire l'utilizzo del sistema finanziario dell'Unione per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo siano vietati.
3. Ai fini della presente direttiva le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:
  - a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
  - b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
  - c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
  - d) la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c), l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

# Destinatari

## Articolo 2

1. La presente direttiva si applica ai seguenti soggetti obbligati:
  - 1) enti creditizi;
  - 2) istituti finanziari;
  - 3) le seguenti persone fisiche o giuridiche quando agiscono nell'esercizio della loro attività professionale:
    - a) revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari;
    - b) notai e altri liberi professionisti legali, quando partecipano, in nome e per conto del loro cliente, ad una qualsiasi operazione finanziaria o transazione immobiliare o assistendo il loro cliente nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
      - i) l'acquisto e la vendita di beni immobili o di imprese;
      - ii) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
      - iii) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di risparmio o conti titoli;

---

(<sup>1</sup>) Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).

# Attività criminosa (art. 3 par. 4)

- 4) «attività criminosa»: qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella perpetrazione dei seguenti reati gravi:
- a) gli atti che figurano negli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI;
  - b) ognuno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988;
  - c) le attività delle organizzazioni criminali quali definite all'articolo 1 dell'azione comune 98/733/GAI del Consiglio <sup>(1)</sup>;
  - d) la frode ai danni degli interessi finanziari dell'Unione, qualora sia perlomeno grave, quale definita all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafo 1, della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee <sup>(2)</sup>;
  - e) la corruzione;
  - f) tutti i reati, compresi i reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette, quali specificati nel diritto nazionale, punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati membri il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, tutti i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi;

# Titolare effettivo

6) «titolare effettivo»: la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività e che comprende almeno:

a) in caso di società:

i) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi, ad eccezione di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell'Unione o a standard internazionali equivalenti che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari.

Una percentuale di azioni pari al 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente detenuta da una persona fisica costituisce indicazione di proprietà diretta. Una percentuale di azioni del 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente, detenuta da una società, controllata da una o più persone fisiche, ovvero da più società, controllate dalla stessa persona fisica, costituisce indicazione di proprietà indiretta. È fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere che una percentuale inferiore possa costituire indicazione di proprietà o di controllo. Il controllo attraverso altri mezzi può essere determinato, tra l'altro, in base ai criteri di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>;

ii) se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili e purché non vi siano motivi di sospetto, non è individuata alcuna persona secondo i criteri di cui al punto i), o, in caso di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello, i soggetti obbligati conservano le registrazioni delle decisioni adottate al fine di identificare la titolarità effettiva ai sensi del punto i) e del presente punto;